



COMUNE DI SARNICO
(Provincia di Bergamo)

Regolamento per l'applicazione della Tassa Sui Rifiuti (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 27.04.2023

--	--	--

SOMMARIO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione (modificato).....	1
Articolo 2 - Servizio di gestione dei rifiuti e tipologie di rifiuti conferibili al pubblico servizio	1
Articolo 3 - Presupposto impositivo	2
Articolo 4 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria.....	2
Articolo 5 - Soggetto attivo del tributo e funzionario responsabile.....	2
Articolo 6 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo.....	2
Articolo 7 - Base imponibile.....	3
Articolo 8 - Criteri per la determinazione delle tariffe e per la redazione del Piano Finanziario	4
Articolo 9 - Articolazione della tariffa.....	5
Articolo 10 - Tariffa per le utenze domestiche	5
Articolo 11 - Occupanti le utenze domestiche	5
Articolo 12 - Tariffa per le utenze non domestiche	6
Articolo 13 - Classificazione delle utenze non domestiche	6
Articolo 14 - Obbligazione tributaria, periodo di applicazione del tributo.....	7
Articolo 15 - Tariffa giornaliera	7
Articolo 16 - Tributo provinciale.....	8
Articolo 17 - Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa per inidoneità a produrre rifiuti....	8
Articolo 18 - Esclusione dall'obbligo di conferimento.....	9
Articolo 19 - Esenzione/riduzione per le superficie di produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio	9
Articolo 20 - Riduzioni per avviamento al riciclo o recupero.	12
Articolo 21 - Conferimento per avvio a recupero al di fuori del pubblico servizio (modificato).....	13
Articolo 22 - Esclusione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che effettuano l'avvio al recupero dei rifiuti al di fuori del servizio pubblico.....	14
Articolo 23 - Riduzioni della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e per il compostaggio.....	14
Articolo 24 - Riduzioni varie	15
Articolo 25 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni a carico della fiscalità generale del Comune	15

Articolo 26 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni	16
Articolo 27 – Dichiarazione, richiesta di attivazione del servizio (testo modificato)	16
Articolo 28 - Contenuti minimi della risposta alle richieste di attivazione del servizio e tempi di risposta (testo ex novo)	17
Articolo 29 – Modalità per la variazione o cessazione del servizio (testo ex novo).....	18
Articolo 30 - Contenuti minimi della risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio e produzione degli effetti (testo ex novo).....	18
Articolo 31 – Riscossione (testo modificato).....	19
Articolo 32 - Modalità di pagamento e periodicità della riscossione (testo ex novo)	20
Articolo 33 – Modalità per la rateizzazione dei pagamenti (testo ex novo).....	20
Articolo 34 – Modalità e tempo di rettifica e rimborso degli importi non dovuti (testo ex novo)	21
Articolo 35 – Richiesta di informazioni e rettifica degli importi addebitati (testo ex novo)	22
Articolo 36 - Tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e di informazioni. (testo ex novo)	22
Articolo 37 - Riscossione coattiva (modificato)	23
Articolo 38 - Somme di modesto ammontare	23
Articolo 39 - Sanzioni	23
Articolo 40 - Interessi	23
Articolo 41 – Rimborsi (modificato)	23
Articolo 42 - Disciplina delle attività di verifica, controllo ed accertamento.....	24
Articolo 43 - Attività di accertamento	24
Articolo 44 - Accertamento	24
Articolo 45 - Contenzioso, accertamento con adesione, istituti deflattivi del contenzioso	25
Articolo 46 - Trattamento dei dati personali (modificato).....	25
Articolo 48 - Clausola di adeguamento	25
Articolo 49 - Prima applicazione del regolamento	25
Articolo 50 - Entrata in vigore (modificato)	26
<i>ALLEGATO A</i>	27
<i>Categorie di utenze non domestiche</i>	27

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione (modificato)

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti "TARI" nel Comune di Sarnico, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e s.m.i., nonché dalle disposizioni regolatrici emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), in modo da assicurare la gestione del servizio secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali vigenti in quanto compatibili, le disposizioni di legge vigenti regolanti la materia nonché le disposizioni regolatrici emanate dall'ARERA aventi efficacia vincolante.

Articolo 2 - Servizio di gestione dei rifiuti e tipologie di rifiuti conferibili al pubblico servizio

1. Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse svolto sull'intero territorio comunale. L'opzione di affrancamento dal servizio pubblico può essere esercitata nel rispetto della legge e con le modalità stabilite dal presente regolamento e dalla regolamentazione comunale in materia di gestione dei rifiuti urbani.
2. Sono conferibili al servizio pubblico di raccolta i "rifiuti urbani" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto del presente regolamento e in conformità al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.
3. Per quanto riguarda la definizione e classificazione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, si rinvia alle disposizioni recate dal codice dell'ambiente di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. "Testo Unico Ambientale TUA".
4. Al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio e di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e di promuovere il recupero degli stessi, ciascuna utenza può conferire i propri rifiuti urbani al servizio pubblico di raccolta secondo le modalità stabilite nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani tempo per tempo vigente.
5. I riferimenti operati al "gestore del servizio" o al "soggetto gestore", nell'ambito del presente regolamento, si intendono riferiti al Comune ovvero, alternativamente, al soggetto al quale in base ad apposita convenzione, o contratto di servizio, è affidata in tutto o in parte la gestione del servizio rifiuti. Il servizio di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti è esercitato direttamente dal Comune in conformità al presente regolamento.
6. Il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta deve essere effettuato nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani tempo per tempo vigente, nonché dei provvedimenti amministrativi che regolano l'utilizzo del Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti urbani adottati dagli enti o organi istituzionalmente competenti.

Articolo 3 - Presupposto impositivo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 4 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Si considerano in ogni caso tenuti al pagamento del tributo:

- a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 27 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso Comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Articolo 5 - Soggetto attivo del tributo e funzionario responsabile

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

3. Con delibera della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 6 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione d'uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso, anche se di

fatto non utilizzati, come quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, calore, telefono, energia elettrica, gas...) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature ovvero nei quali è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

3. Si intendono per:

a) *locali*, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia l'uso cui è destinata, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *aree scoperte pertinenziali o accessorie*, le aree a verde, come parchi e giardini; i cortili; i posti auto scoperti; i balconi, le terrazze, i portici e simili in quanto non chiusi o chiudibili da ogni lato e quindi non definibili "locali";

d) *aree scoperte operative*, le aree scoperte sulle quali si svolge una specifica attività idonea a dar luogo ad un'autonoma produzione di rifiuti rispetto a quelli originati sulla cosa "principale", o ad un apprezzabile incremento dei rifiuti prodotti su quest'ultima come ad es. i cortili o le tettoie usati come deposito merci o per lo svolgimento di una parte delle lavorazioni dell'impresa;

e) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione o uso residenziale in genere;

f) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui quelle destinate alle comunità di persone, alle attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e alle attività produttive in genere.

4. La presenza di arredi oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano l'esonero o la riduzione del tributo.

Articolo 7 - Base imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.

2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. La superficie calpestabile dei locali assoggettabile all'applicazione del tributo è calcolata escludendo i muri, i pilastri, i balconi e le terrazze. La superficie delle aree esterne assoggettabile al tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti; per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
7. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti, come risultanti dalla banca dati comunale.

Articolo 8 - Criteri per la determinazione delle tariffe e per la redazione del Piano Finanziario

1. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
2. Il Comune nella determinazione delle tariffe adotta i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (cd. Metodo normalizzato). La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani predisposto in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), e nel rispetto degli altri atti di regolamentazione tempo per tempo vigenti, aventi efficacia vincolante, emanati dalla medesima Autorità.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani conferibili al pubblico servizio, da coprire con il gettito tariffario, sono stabiliti annualmente con il piano economico finanziario (PEF). Per la determinazione dei costi e la conseguente predisposizione del PEF si fa riferimento a quanto previsto dagli atti di regolamentazione tempo per tempo vigenti, aventi efficacia vincolante, emanati dall'ARERA.
4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, così come previsto dall'articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, e fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
6. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Consiglio Comunale può modificare le tariffe del tributo entro il termine stabilito dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 9 - Articolazione della tariffa

1. Per la determinazione delle tariffe il Comune adotta in via ordinaria il metodo normalizzato disciplinato dal D.P.R. n. 158/1999.
2. Le tariffe sono articolate in base a due macroclassi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
3. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
4. Ai sensi del comma 658, dell'articolo 1 della Legge 147/2013 e dagli articoli 4, comma 2, e 7, comma 1, del d.P.R. 158/1999, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata, secondo le modalità stabilite dall'articolo 23 del presente regolamento.
5. Per la determinazione delle tariffe il Comune si conforma agli atti di regolamentazione aventi efficacia vincolante approvati dall'Autorità per la Regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) tempo per tempo vigenti.

Articolo 10 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa sono determinati con la delibera di approvazione delle tariffe, considerando anche quanto indicato dall'articolo 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

Articolo 11 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per quanto riguarda le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel Comune, il calcolo del numero degli occupanti fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti il nucleo familiare devono essere altresì considerati i soggetti che pur non avendo la residenza nell'unità abitativa risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione non supera i 90 giorni nel corso dell'anno solare.
2. I soggetti residenti in una determinata unità abitativa che risultino temporaneamente assenti perché dimoranti o domiciliati al di fuori del Comune, per un periodo superiore a 6 mesi nel corso dell'anno solare, possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, limitatamente ai seguenti casi:
 - a) soggetti dimoranti stabilmente in case di cura o Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.);
 - b) soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero;
 - c) soggetti che svolgono attività di volontariato all'estero;
 - d) soggetti dimoranti in comunità di recupero o centri socio-educativi o istituti penitenziari.
3. Ai fini della determinazione del tributo dovuto il numero di componenti il nucleo familiare e le relative variazioni devono essere dichiarati con le modalità previste dal successivo articolo 27, fatta eccezione per le variazioni riferibili ai componenti residenti nel Comune, le quali sono acquisite direttamente

dall'ufficio tributi tramite l'ufficio anagrafe comunale. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è, di norma, quello risultante all'anagrafe comunale. Per le variazioni intervenute nel corso dell'anno, l'eventuale conguaglio del tributo dovuto è effettuato in occasione della successiva emissione del documento di riscossione.

4. Nel caso di abitazione occupata, oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti ivi dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno senza avervi assunto formalmente la residenza anagrafica (ad esempio, badanti e colf...) questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 27.

5. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (AIRE) e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, occupati da non residenti, si assume come numero di occupanti quello risultante dalla dichiarazione. In sede di accertamento, resta ferma la possibilità per il Comune di considerare un numero di occupanti in base alle risultanze anagrafiche del Comune di effettiva residenza del soggetto passivo, fatta salva per il contribuente la possibilità di dimostrare la presenza di un numero diverso di occupanti.

6. Qualora per i locali oggetto di tassazione non risulti altrimenti possibile determinare il numero degli occupanti si assume in via presuntiva come 2 (due) il numero degli occupanti.

7. Nel caso di decesso del contribuente unico occupante dell'immobile, l'utenza viene considerata condotta da un solo occupante e intestata ad uno degli eredi, purché non residenti nell'immobile e rimanendo l'immobile non adibito ad altri usi (affitto o residenza di altri soggetti).

8. Le cantine, le autorimesse o altri simili locali di deposito, non pertinenti alle abitazioni, si considerano come utenze domestiche condotte da un solo occupante, se condotte da persone fisiche prive nel comune di utenze abitative. I medesimi locali, se pertinenti alle abitazioni, si considerano utenze soggette all'applicazione del tributo per la sola quota fissa.

9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari conviventi, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità immobiliare.

Articolo 12 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kc secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kd secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa sono determinati, per ogni classe di attività, con la delibera di approvazione tariffe, considerando anche quanto indicato dall'articolo 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

Articolo 13 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A risultante dalle Tabelle 3a e 4a, di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999.

2. Con la deliberazione di approvazione delle tariffe è possibile creare anche sottocategorie di utenza rispetto a quelle di cui al comma 1, comunque nel rispetto dell'intervallo (*range*) dei coefficienti di produzione potenziale dei rifiuti, Kc e Kd, propri della categoria principale.

3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività di cui alle predette tabelle viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione

all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nelle tabelle di cui al comma 1 saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

5. Il tributo dovuto per le unità immobiliari adibite ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, dovrà essere ridotto in rapporto alla superficie utilizzata dall'attività economica ivi esercitata la quale è soggetta al tributo in base alla tariffa propria della specifica attività.

Articolo 14 - Obbligazione tributaria, periodo di applicazione del tributo

1. La tassa sui rifiuti TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si realizza il presupposto impositivo di cui all'articolo 3 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree.

3. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

4. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo versato in eccedenza.

5. Le variazioni dei parametri incidenti sul calcolo del tributo intervenute nel corso dell'anno solare, in particolare nella misura delle superfici o nelle destinazioni d'uso dei locali o delle aree scoperte, che comportino un aumento dell'importo del tributo dovuto, producono effetti dal giorno di effettiva variazione. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione dell'importo del tributo dovuto. Le variazioni all'importo del tributo saranno, di regola, conteggiate a conguaglio in occasione della prima successiva emissione del documento di riscossione.

Articolo 15 - Tariffa giornaliera

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

3. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.

4. Salvo diversa determinazione da stabilirsi con la deliberazione di approvazione delle tariffe, la maggiorazione di cui al comma 2 è fissata, per ogni categoria di attività non domestica, in misura pari al 100 per cento.

5. In mancanza della corrispondente categoria di attività non domestica nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente regolamento nel caso di avviamento al recupero dei rifiuti urbani o per livelli inferiori di prestazione del servizio.
8. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 16 - Tributo provinciale

1. In base all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e alla tariffa avente natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668 della medesima legge.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
3. Il TEFA è riversato alla Provincia secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente al netto della commissione spettante al Comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme rimosse senza importi minimi e massimi.

Articolo 17 - Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree che per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente e permanentemente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti urbani conferibili al pubblico servizio. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- b) le unità immobiliari in oggettive condizioni di inabitabilità o inagibilità, purché di fatto non utilizzate, nonché le unità immobiliari non utilizzate per le quali siano stati acquisiti, anche in forma tacita, titoli abilitativi per interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo decorrente dalla data di inizio dei lavori e fino alla data di effettiva rioccupazione o riutilizzo;
- c) i locali a destinazione d'uso non abitativo in oggettive condizioni di inagibilità, purché di fatto non utilizzati;
- d) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (luce, acqua, gas...);
- e) i solai e i sottotetti non collegati all'unità immobiliare da scale, fisse o retrattili, gli ascensori o montacarichi;
- f) la parti di impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva, di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva, quali: campi da gioco, vasche delle piscine, piste di atletica e simili; sono invece assoggettate al tributo le restanti superfici destinate ad usi diversi, quali: spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e comunque ogni area destinata al pubblico;
- g) i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
- h) le aree impraticabili o intercluse delimitate da stabile recinzione, nonché le aree in stato di abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

- i) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, all'accesso alla pubblica via, al movimento veicolare interno o di carico e scarico, a posti auto scoperti e parcheggi gratuiti;
- l) gli impianti di distribuzione dei carburanti limitatamente: alle aree scoperte non utilizzate né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; alle aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; alle aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio o di lavaggio;
- m) le superfici scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento;
- n) le superfici adibite a serre fisse o a terra. Sono soggette alla tassa le porzioni di superfici aperte al pubblico e destinate alla vendita o all'esposizione dei prodotti;
- o) le aree e le superfici occupate da cantieri edili ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, e delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- p) le superfici delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono celebrate le funzioni religiose;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi risultanti da idonea documentazione quale, a titolo esemplificativo: documentazione fotografica dello stato dei luoghi; certificazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti; provvedimenti di revoca, di sospensione, o di rinuncia agli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e sulle aree (o superfici) ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. La dichiarazione unitamente alla documentazione deve essere presentata con le modalità di cui all'articolo 27 del presente regolamento. In sede di accertamento è ammessa la prova della sussistenza delle circostanze di cui al comma precedente ai fini della determinazione delle superfici effettivamente assoggettabili al tributo.

Articolo 18 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

2. Le circostanze di cui al comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione.

Articolo 19 - Esenzione/riduzione per le superficie di produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione delle superfici dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva), rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. Nell'ambito delle lavorazioni industriali o artigianali sono di norma soggetti al tributo i locali e aree aventi destinazioni diverse dal reparto di produzione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.

2. La detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini, o loro parti, esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo, rientranti nella categoria dei rifiuti speciali la cui lavorazione genera comunque rifiuti diversi da quelli urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'assoggettamento al tributo delle restanti

aree/superfici nonché dei magazzini destinati allo stoccaggio dei prodotti finiti e dei semilavorati. Sono comunque da intendersi soggette alla tassazione le superfici destinate, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano superfici destinate alla produzione, nell'ambito delle lavorazioni industriali o artigianali, quelle utilizzate per la produzione in senso stretto, ovvero quelle su cui si svolgono i processi di lavorazione o di trasformazione di materiali o merci (ciclo produttivo), quali le superfici dove sono insediati i macchinari, le attrezzature, e quelle di loro stretta pertinenza.

4. A titolo esemplificativo per le utenze non domestiche non si tiene conto:

a) delle parti di superfici, utilizzate nell'ambito delle lavorazioni industriali o artigianali, destinate alla produzione, ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti non rientranti nelle tipologie dei rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. n. 152/2006 al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

b) delle parti di superfici utilizzate nell'ambito delle attività commerciali, di servizio e sanitarie, ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti non rientranti nelle tipologie dei rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. n. 152/2006 al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

c) delle parti di superfici utilizzate nell'ambito delle attività industriali ed artigianali sulle quali sono insediati macchinari utilizzati in cicli di lavorazione completamente automatizzati;

d) delle superfici adibite all'allevamento degli animali ed all'attività agricola di cui all'art. 2135 del C.C. ivi compresi i locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra. Tuttavia, nell'ambito delle attività agricole, per le tipologie di rifiuti urbani indicati nell'allegato L-quater – Parte Quarta - al D.Lgs. 152/2006, è ammesso il conferimento al servizio pubblico di raccolta con conseguente assoggettabilità alla TARI delle superfici suscettibili di produrre tali tipologie di rifiuti; ai fini della tassazione le superfici imponibili vengono classificate in base al criterio di similitudine, per natura e per tipologia di rifiuti prodotti; in relazione alle attività elencate nell'allegato L-quinquies - Parte Quarta - al D.Lgs. 152/2006, considerandole comprese nel punto a cui sono analoghe; l'opzione di adesione al servizio pubblico di raccolta è esercitata con la dichiarazione originaria o di variazione; per le utenze già fruitrici del servizio di raccolta dei rifiuti urbani alla data dal 31 dicembre 2020, il perdurare del conferimento di tale tipologia di rifiuti urbani al servizio pubblico di raccolta si considera equivalente alla dichiarazione di adesione al servizio pubblico salvo prova contraria, supportata da idonea documentazione, dell'avvenuto trattamento di tutti i propri rifiuti in conformità alla normativa vigente.

e) delle superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo; le superfici dove si producono i rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter), n. 2, del D.Lgs. n. 152/2006.

5. Nelle ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, sia riscontrabile una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, o comunque di rifiuti non conferibili al pubblico servizio, e non sia obiettivamente possibile individuare distintamente le superfici da escludere dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari	70
Tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	30
Artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)	20
Barbiere, estetista, parrucchiere	20
Carrozzerie, elettrauto, autofficine	25
Fonderie, verniciature in genere, galvanotecniche, ceramiche, smalterie	30
Lavanderie a secco, tintorie industriali	20
Marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	60
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	30
Caseifici e cantine vinicole	60
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Gommista	40
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80
Laboratori fotografici o eliografici	45
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	50
Magazzini senza alcuna vendita diretta	10
Officine metalmeccaniche	30
Studi medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi.	40
Produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	25
Lavorazione materie plastiche e vetroresine	25
Cantieri navali	40

Per le attività soggette a produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o pericolosi, non ricomprese fra quelle indicate nell'elenco suddetto, il Comune può accordare la riduzione percentuale nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale capacità di produzione di analoga tipologia di rifiuti speciali.

6. Per poter fruire della detassazione per le superfici dove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento, nella quale sono individuate le predette superfici, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 4. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la produzione prevalente di rifiuti speciali nonché il loro smaltimento o trattamento in conformità alla normativa vigente tramite operatori abilitati. Nel caso dei magazzini dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo o prevalentemente materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo. Nella dichiarazione originaria o di variazione dovrà essere indicato di norma:

- il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc...), le superfici occupate suddivise in base alla loro destinazione d'uso - mediante documentazione planimetrica in scala adeguata (1:100 o 1:200) - con indicazione della tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) e relativo codice EER (Elenco Europeo Rifiuti - EER) e con specifica individuazione di quelle parti ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali o pericolosi;
- la superficie in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali;
- la documentazione attestante lo smaltimento o il trattamento dei rifiuti presso imprese o soggetti autorizzati, risultante dell'ultimo MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) disponibile e dalle copie dei formulari di trasporto dei rifiuti speciali, distinti per codice EER, a dimostrazione dell'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

7. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi qualora richiesto dal Comune. La sussistenza del presupposto per fruire della detassazione in applicazione del

presente articolo, potrà essere soggetto a verifica periodica da parte del Comune. In sede di accertamento per la verifica delle superfici da assoggettare al tributo è ammessa la prova della sussistenza dei presupposti per la fruizione della detassazione da fornire con idonea documentazione quale, a titolo esemplificativo: MUD; formulari di identificazione rifiuto (FIR) per il trasporto; contratti con soggetti abilitati al trattamento dei rifiuti e relative fatture per i servizi di trattamento/smaltimento dei rifiuti. L'omessa dichiarazione entro i termini previsti dall'articolo 27 non comporta il diritto al rimborso del tributo eventualmente versato in relazione alle superfici suscettibili di detassazione.

8. Al conferimento di rifiuti speciali al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 20 - Riduzioni per avviamento al riciclo o recupero.

1. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Il riciclaggio include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

2. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo i propri rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa. La riduzione si applica alla parte variabile della tariffa sulla base dei criteri specificati nel presente articolo.

3. L'importo percentuale della riduzione è dato dal rapporto tra i costi dei servizi non fruiti - imputabili ai costi variabili della tariffa al netto di eventuali proventi o contributi derivanti dalla loro ricollocazione e risultanti dal consuntivo di gestione dell'anno di riferimento della tariffa - e il totale dei costi variabili esposti nel Piano Economico Finanziario (PEF). Per le frazioni di rifiuti urbani conferibili al pubblico servizio non risultanti dal consuntivo di gestione, si considera come costo del servizio non fruito quello sostenuto per le frazioni più simili. Nel computo dei costi unitari dei servizi non fruiti si considera anche la quota del costo di gestione del centro di raccolta rapportata alle quantità di rifiuti avviati al riciclo rispetto al totale dei rifiuti trattati dall'impianto. In ogni caso non potranno essere considerate operazioni a credito dell'utente.

4. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta a consuntivo previa richiesta dell'utente da presentarsi annualmente al Comune entro il termine di presentazione del MUD dell'anno a quello cui il tributo si riferisce o preventivamente sulla base di quanto indicato nell'anno precedente dall'utente in attesa della richiesta da presentarsi entro il termine precedentemente indicato. Alla richiesta deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - resa ai sensi art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 s.m.i. - attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente suddivise per codice CER (o EER). La richiesta deve essere presentata al protocollo del Comune. Alla dichiarazione potrà essere allegata a comprova, a titolo esemplificativo, la seguente documentazione:

- a) autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e le modalità di recupero;
- b) copia di tutti i formulari di identificazione rifiuto (FIR) per il trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario abilitato al trattamento e riciclo, unitamente al prospetto riepilogativo delle quantità suddivise per codice EER;
- c) copia del REGISTRO CARICO E SCARICO ex art. 190 D.Lgs. n.152/2006 (per soggetti obbligati);
- d) copia delle fatture con indicazione del tipo di rifiuto trattato, della quantità e del periodo di riferimento;
- e) copia dei contratti stipulati con ditte specializzate abilitate al trattamento dei rifiuti.

In sede di verifica il Contribuente è tenuto ad esibire a richiesta del Comune la predetta documentazione; in caso di mancata produzione della documentazione entro i termini fissati dal Comune la riduzione non potrà essere applicata.

5. La riduzione opera di regola mediante compensazione o conguaglio all'atto dell'emissione del documento di riscossione (o avviso di pagamento) per l'anno successivo oppure sull'emissione suppletiva dell'anno tributario di riferimento.

6. Le riduzioni previste dal presente articolo sono applicabili, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, anche nel caso dei rifiuti urbani avviati al recupero da quelle utenze non domestiche che non esercitano l'opzione di avvio al recupero di tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Articolo 21 - Conferimento per avvio a recupero al di fuori del pubblico servizio (modificato)

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico di raccolta tutti i propri rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, del D.Lgs. n. 152/2006, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Per consentire la corretta programmazione del servizio pubblico di raccolta, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui comma 1 di conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune – Ufficio Tributi - a mezzo PEC, utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

3. La comunicazione deve essere redatta secondo il modello predisposto dal Comune e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività. In ogni caso nella comunicazione devono essere indicati:

- a) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
- b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
- c) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
- d) la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
- e) l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

4. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini dell'applicazione della TARI.

5. La mancata presentazione della comunicazione entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dall'anno 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

6. Il Comune, ricevuta la comunicazione ne darà notizia al soggetto gestore del servizio rifiuti ai fini della cessazione della prestazione del servizio pubblico di raccolta nei confronti dell'utenza non domestica interessata.

7. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza del biennio. La richiesta a firma del legale rappresentante o titolare dell'attività svolta dall'utenza non domestica, deve essere presentata al Comune entro il 30 settembre dell'anno precedente

a quello di rientro. Nella richiesta devono essere riportate tutte le indicazioni previste per la dichiarazione di cui all'articolo 27 del presente regolamento.

Articolo 22 - Esclusione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che effettuano l'avvio al recupero dei rifiuti al di fuori del servizio pubblico.

1. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa della tariffa.

2. L'esclusione dell'applicazione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 3.

3. Entro il termine di scadenza del MUD di ciascun anno, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve dichiarare al Comune, a rendicontazione, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente unitamente alla copia di tutti i formulari di identificazione rifiuto (FIR), con indicazione dei soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, dei dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e del periodo durante il quale hanno avuto luogo le operazioni di recupero dei rifiuti. Per la dichiarazione potrà essere utilizzato il modello appositamente predisposto dal Comune. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il termine di cui al primo periodo il contribuente, previa diffida con assegnazione di un termine non inferiore a 20 giorni, decade dal beneficio della detassazione e il Comune, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della diffida, procede al recupero della TARI indebitamente esclusa dalla tassazione.

4. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle dichiarazioni/rendicontazioni presentate. In caso di dichiarazioni non veritiere, salvo più gravi violazioni, il Comune procede al recupero della TARI indebitamente esclusa dalla tassazione, con l'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista per le dichiarazioni infedeli.

5. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani al servizio pubblico, in forza dell'esercizio dell'opzione di conferimento al di fuori del pubblico servizio ritualmente e validamente esercitata, l'utenza non domestica deve comunque corrispondere al Comune la quota fissa annuale della tariffa TARI e provvedere al versamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale andrà versato, nei modi e termini stabiliti dal Comune, contestualmente al versamento della TARI.

Articolo 23 - Riduzioni della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e per il compostaggio.

1. Le riduzioni previste del presente regolamento, per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata, sono attuate mediante:

a) una riduzione del 10 per cento della quota variabile della tariffa del tributo applicato alle singole utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. La pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adibita a orto o giardino adiacente all'abitazione; non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio su balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale;

b) una riduzione della parte variabile della tariffa complessivamente imputabile alle utenze domestiche determinata da una quota percentuale - in misura minima pari al 30 per cento e

massima pari al rapporto tra il totale delle superficie imponibile riferibile a tali categorie di utenze e la superficie imponibile complessiva - dei proventi derivanti dalla ricollocazione delle frazioni riciclabili avviate al recupero e dei costi evitati di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente (differenza tra i costi di smaltimento stimati teorici e i costi effettivi di smaltimento, riferiti alle quantità di rifiuti raccolta in maniera differenziata al netto dei proventi derivanti dalla ricollocazione delle frazioni avviate al recupero).

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 658, della legge 147/2013 e dell'art. 208, comma 19 bis, del D.Lgs. 152/2006, alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, prodotti nell'ambito delle attività florovivaistiche è applicata una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa del tributo.

3. Per le utenze che abbiano avviato il sistema di compostaggio dei propri scarti di rifiuti organici l'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di un'apposita dichiarazione, attestante l'avvenuta attivazione del compostaggio in modo continuativo nell'anno di riferimento, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto posizionamento dell'apposito contenitore o attrezzatura. Con la presentazione della dichiarazione il contribuente deve autorizzare il Comune, ovvero il soggetto gestore, a provvedere alle verifiche, anche periodiche, finalizzate ad accertare la reale pratica del compostaggio. La dichiarazione ha effetto fino al permanere delle operazioni di corretta pratica del compostaggio. La riduzione è applicabile con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione.

Articolo 24 - Riduzioni varie

1. La zona del territorio comunale interessata dal servizio di gestione dei rifiuti urbani coincide con l'intero territorio comunale.

2. La TARI è dovuta nella misura massima del 20% (per cento) della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. Il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, in misura pari al 40 per cento per le utenze per le quali non risulti possibile effettuare il servizio pubblico di raccolta. In ogni caso l'oggettiva impossibilità ad effettuare il servizio pubblico di raccolta deve essere attestata dal soggetto affidatario del servizio di raccolta.

4. Alla tariffa, nella quota fissa e nella quota variabile, si applicano le seguenti riduzioni:

a) riduzione del 30%, per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;

5. Le riduzioni previste dal presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni per la loro fruizione se dichiarate e documentate nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Le stesse riduzioni cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 25 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni a carico della fiscalità generale del Comune.

1. Il Comune può inoltre stanziare a favore delle famiglie ulteriori somme destinate all'applicazione di riduzioni, detrazioni o esenzioni che tengano conto della capacità contributiva delle famiglie medesime attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente "ISEE". Il riparto di tali somme è effettuato con apposito provvedimento del responsabile dei servizi sociali del Comune ed è introitato direttamente dal Comune, sul capitolo di entrata del tributo, a parziale o totale copertura della TARI dovuta dal soggetto passivo beneficiario.

2. La valutazione della situazione reddituale della famiglia anagrafica è effettuata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) risultante da attestazione rilasciata dai centri di assistenza fiscale (CAAF) o da altri soggetti competenti. La soglia massima di valore dell'indicatore ISEE, a cui rapportare le agevolazioni di cui al comma 5, è stabilita con la deliberazione di approvazione delle tariffe di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

3. Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, il Comune riconosce il bonus sociale, di cui all'articolo 57-bis del D.L. n. 124/2019 secondo le modalità stabilite con i provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente "ARERA".

4. Per le attività commerciali ed artigianali ubicate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche i cui lavori si protraggono per oltre 6 mesi, può essere applicata una riduzione alla parte variabile della tariffa di riferimento fino alla totale esenzione. L'importo percentuale della riduzione è motivato in rapporto al periodo di effettiva preclusione al traffico ed è stabilito con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

5. Sono esentati gli utenti che presentano una invalidità al 100%, invalidità certificata dagli enti competenti, con titolarità di indennità di accompagnamento. Il nucleo familiare appare minore nel numero di tante unità quante sono quelle ricadenti nella presente fattispecie.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013, per le particolari riduzioni, esenzioni o agevolazioni, previste dal presente articolo, la copertura dei costi deve avvenire attraverso apposite autorizzazioni di spesa. La copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Articolo 26 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 27 – Dichiarazione, richiesta di attivazione del servizio .

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso, dei locali o delle aree soggette al tributo. L'obbligo dichiarativo è assolto mediante richiesta di attivazione del servizio. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la richiesta di attivazione del servizio può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La richiesta di attivazione del servizio, redatta su specifico modello messo a disposizione dal Comune (gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti), ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

3. La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente al Comune - gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti - entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante lo sportello fisico e online (qualora disponibile) compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici ovvero compilabile online (qualora tale modalità si disponibile).

4. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;

b) identificativi dell'utente, tra i quali:

1. per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;

2. per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA.

- c) il recapito postale dell'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:
 - 1. per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
 - 2. per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza
 - e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
5. Al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio.
6. Le informazioni di cui al precedente comma 5 possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la richiesta di attivazione del servizio nel termine previsto, e danno contestuale notizia al servizio tributi dei provvedimenti o atti adottati.
8. Ai fini dell'applicazione della TARI, restano ferme e si considerano imponibili le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti come risultanti dalla banca dati comunale.
9. La richiesta di attivazione del servizio ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso di modifiche che incidano sulla determinazione del tributo, la dichiarazione di variazione va presentata con le modalità di cui all'articolo 29 del presente regolamento.
10. Per le variazioni dei componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

Articolo 28 - Contenuti minimi della risposta alle richieste di attivazione del servizio e tempi di risposta .

1. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, l'attivazione del servizio.
2. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.
3. Il tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente da parte del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e la data di invio della risposta scritta che deve essere conforme a quanto prescritto dal comma 1.

Articolo 29 – Modalità per la variazione o cessazione del servizio.

1. Le dichiarazioni o richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online (qualora disponibile) compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici ovvero compilabile online (qualora disponibile).

2. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
- f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

3. Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi, o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione/richiesta di variazione o di cessazione del servizio entro il termine di cui al comma 1.

Articolo 30 - Contenuti minimi della risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio e produzione degli effetti .

1. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, la variazione o cessazione del servizio.

2. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 29, comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

3. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 29, comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

4. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 3, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

5. Il tempo di risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente da parte del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e la data di invio della risposta scritta che deve essere conforme a quanto prescritto dal comma 1.

Articolo 31 – Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base ai dati desumibili dalle dichiarazioni o richieste di attivazione del servizio. In base all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) è riscosso unitamente alla TARI. Ai fini della riscossione il Comune invia ai contribuenti, anche per posta ordinaria, apposito documento di riscossione (o avviso di pagamento) contenente le informazioni stabilite dal Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti allegato "A" alla deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 444/2019/r/rif riguardante le disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nonché le altre informazioni di volta in volta stabilite dalla medesima Autorità.

2. L'importo annuo del tributo complessivamente dovuto è riscosso in via ordinaria in 2 rate, scadenti il 31 maggio e il 31 dicembre, con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro 16 giugno di ciascun anno. In caso di ulteriori emissioni di inviti o avvisi di pagamento del tributo nel corso dell'anno solare, anche a conguaglio o in rettifica, l'importo complessivamente dovuto è riscosso in due rate aventi scadenza con intervallo di norma non inferiore a mesi 6, fatta salva la facoltà per il contribuente di effettuare il versamento in un'unica soluzione alla scadenza del mese successivo alla prima rata. Le modalità e periodicità dei pagamenti e della riscossione sono disciplinate in via generale dall'articolo 32.

3. La determinazione dell'importo delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e s.m.i. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura massima complessiva corrispondente al 70 % del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo, mentre l'ultima rata dovrà essere calcolata sulla base delle tariffe stabilite per l'anno di riferimento a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. Le scadenze, le modalità per il pagamento e gli importi delle rate sono stabilite con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe.

4. Con la delibera di approvazione delle tariffe possono essere stabiliti numero di rate, importi e scadenze per il pagamento del tributo diverse rispetto a quelle fissate in via ordinaria dai commi precedenti.

5. Fino all'approvazione delle tariffe per l'anno di riferimento è facoltà del Comune provvedere alla liquidazione e alla riscossione di acconti sulla base delle tariffe deliberate per l'anno precedente, salvo conguaglio su quanto già versato a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, da corrispondere con le rate scadenti successivamente al 1 dicembre dell'anno di riferimento sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre.

6. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 o con bollettino per versamento mediante piattaforma di PagoPA, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con la delibera di approvazione delle tariffe sono stabilite le modalità di versamento del tributo ed inoltre possono essere stabilite ulteriori modalità di pagamento tra quelle ammesse dalla normativa statale vigente per la riscossione della TARI.

7. In caso di mancato o parziale versamento alle prescritte scadenze dell'importo indicato nel documento di riscossione il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente l'indicazione delle somme da versare in unica soluzione con l'avvertenza che in caso di mancato, tardivo o insufficiente versamento dell'importo dovuto entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica del sollecito di pagamento, si procederà all'adozione degli atti consequenziali finalizzati alla

riscossione coattiva delle somme dovute non versate, con aggravio degli eventuali oneri di riscossione e delle spese di notifica ed esecutive, nonché degli interessi di mora, calcolati con le modalità indicate dal comma 803, e dal comma 802 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, con l'applicazione della sanzione per omesso versamento, oltre agli interessi; a tal fine al contribuente è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, a pena di decadenza, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento ai sensi dell'articolo 44.

8. Ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della Legge n. 296/2006, il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Articolo 32 - Modalità di pagamento e periodicità della riscossione .

1. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.

2. Il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.

3. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.

4. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.

5. Qualora il gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.

6. Il soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR (Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'Allegato A alla deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF), fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre.

7. In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione.

8. Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione.

9. Qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto ai precedenti commi 6 e 7 il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento.

Articolo 33 - Modalità per la rateizzazione dei pagamenti .

1. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui all'articolo 31:

- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

- b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente. I criteri e la soglia massima del valore dell'indicatore ISEE per poter beneficiare della ulteriore rateizzazione sono stabiliti con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. Per ciascuna delle rate di cui all'articolo 31 l'ulteriore rateizzazione è consentita per un numero massimo 3 rate mensili.
3. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
4. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto. A tale fine, con la deliberazione di approvazione delle tariffe può essere stabilita una soglia minima inferiore a quella stabilita dal periodo precedente, comunque non inferiore ad euro 50,00.
5. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
6. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
- a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Articolo 34 – Modalità e tempo di rettifica e rimborso degli importi non dovuti .

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica del documento di riscossione evidenzino un credito a favore dell'utente, il Comune in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
- a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'Articolo 53.1 del TQRIF (deliberazione ARERA 8 gennaio 2022 n. 15/2022/r/rif avente per oggetto la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e relativo allegato A "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)".
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà dell'Ente di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.
4. È facoltà del contribuente chiedere che la somma a credito, sia portata in detrazione nel primo documento di riscossione utile anche se la scadenza è superiore a 120 giorni dalla richiesta scritta della rettifica.

Articolo 35 – Richiesta di informazioni e rettifica degli importi addebitati .

1. Il modulo per la richiesta scritta di informazioni e per la rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online (qualora tale modalità sia disponibile), deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
- b) i dati identificativi dell'utente:
 - 1. il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - 2. il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - 3. il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - 4. l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - 5. le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune la richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 1, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.

3. Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.

Articolo 36 - Tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e di informazioni.

1. Il tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, pari a sessanta (60) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Comune (gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti) della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.

2. Il gestore di cui al comma 1 è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta motivata alle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, utilizzando una terminologia di uso comune, nonché ad indicare nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

3. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato l'esito della verifica e in particolare:

- a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

5. Qualora l'utente indichi nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

6. Il tempo di risposta motivata alle richieste scritte di informazioni, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di informazioni da parte dell'utente e la data di invio allo stesso da parte del gestore della risposta motivata scritta.

Articolo 37 - Riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973, o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910, e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 e s.m.i..

Articolo 38 - Somme di modesto ammontare .

1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da violazioni ripetute degli obblighi di versamento del tributo medesimo.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

Articolo 39 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, dell'articolo 42 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Articolo 40 - Interessi

1. La misura annua degli interessi sulle somme dovute al Comune è determinata in misura pari al tasso di interesse legale. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza:

a) dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili nel caso in cui il Comune è il soggetto creditore;

b) dalla data dell'eseguito versamento, nel caso in cui è il Comune che deve corrisponderli al contribuente.

Articolo 41 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Fatto salvo quanto espressamente previsto dall'articolo 34 in ogni altro caso il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi ai sensi dell'articolo 40.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 38, comma 2, del presente regolamento.

Articolo 42 - Disciplina delle attività di verifica, controllo ed accertamento.

1. Il Comune per lo svolgimento delle attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui agli articoli 27 e 29 del presente regolamento e delle attività di controllo per la corretta applicazione del tributo può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati al Comune per altre finalità.

2. Ai fini dell'attività di accertamento tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere periodicamente all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copie od elenchi:

- a) delle concessioni rilasciate per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) dei provvedimenti rilasciati in materia di abitabilità/agibilità;
- c) dei titoli abilitativi per l'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- d) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Articolo 43 - Attività di accertamento

1. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 44 - Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali

è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. L'avviso di accertamento è emesso a norma dei commi 161 e 162 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e nel rispetto dell'articolo 1, commi 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento è effettuato con le modalità previste dal presente regolamento per il versamento della TARI.

Articolo 45 - Contenzioso, accertamento con adesione, istituti deflattivi del contenzioso.

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 50, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale delle entrate (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 24 novembre 2008) sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti da specifiche norme applicabili alla TARI.

Articolo 46 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto dell'art. 13, del Regolamento europeo n. 679/2016, e s.m.i. denominato "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali" (GDPR).

Articolo 48 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Al tributo disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni recate dal vigente regolamento generale delle entrate in quanto compatibili e non in contrasto con la normativa statale in materia di TARI.

Articolo 49 - Prima applicazione del regolamento.

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo dovuto.

2. In assenza di dichiarazioni, in sede di prima applicazione del regolamento il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche è determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del regolamento. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti nel Comune il numero dei componenti il nucleo familiare è determinato secondo il criterio dettato dal comma 5 dell'articolo 11 del presente regolamento.

3. In assenza di dichiarazioni, in sede di prima applicazione del regolamento le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal

codice ATECO, dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Articolo 50 - Entrata in vigore.

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2023, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. Restano fatte salve altre diverse decorrenze indicate nel presente regolamento.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono classificate nelle seguenti categorie di attività:

	Attività per comuni > 5000 abitanti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante (compresi B&B – casa vacanze)
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (compresi Kebab e asporto cibo)
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

È possibile creare sottocategorie di utenza, nel rispetto del *range* dei coefficienti Kc e Kd

alle categorie 08 e 27 è stata aggiunta una specifica ulteriore rispetto alla descrizione originaria per facilitare la classificazione TARI.